



## STATUTO

### ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita con sede legale in Torino, corso Stati Uniti n. 41, presso lo Studio Zunino, l'Associazione, senza fini di lucro ed avente struttura democratica, denominata: "GLI SCARABEI - Associazione Sostenitori Museo Egizio Torino", in forma abbreviata "GLI SCARABEI".

### ARTICOLO 2 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera per realizzare la raccolta di mezzi finanziari, beni e servizi da mettere a disposizione della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino per contribuire:

- a) alla realizzazione dei progetti decisi dal Museo Egizio di Torino;
- b) a diffondere un'approfondita conoscenza delle antichità egizie in generale ed in particolare di quelle raccolte a Torino;
- c) alle pubblicazioni relative al Museo Egizio di Torino, al restauro ed al censimento delle opere del Museo e ad altri interventi sul patrimonio del Museo;
- d) all'organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi nell'ambito del Museo, con visite anche in anteprima alle mostre della Fondazione.

l'Associazione inoltre:

- promuoverà, anche direttamente, ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione e conoscenza del Museo, alla visita di altri Musei Egizi nel mondo ed a sopralluoghi di località dell'Antico Egitto;
- stanzierà ogni anno un finanziamento a favore dell'Associazione "Amici Collaboratori del Museo Egizio di Torino".

### ARTICOLO 3 – DURATA, SCIoglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino.

### ARTICOLO 4 - SOCI

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo e quelle che, interessate agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche e giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.

Ai soci esistenti al 31 dicembre 2007 spetterà il titolo onorifico di Socio Fondatore.

## ARTICOLO 5 - DOVERI DEI SOCI

I soci, indicati anche semplicemente gli Scarabei, termine che per l'Antico Egitto significava rinnovamento, protezione e fortuna, sono tenuti ad accettare lo Statuto e le finalità dell'Associazione.

I soci hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono tenuti a versare ogni anno la quota stabilita dal Consiglio Direttivo e, se in mora per un biennio consecutivo, decadono automaticamente dalla qualità di socio.

Il Consiglio Direttivo, in presenza di beni o di servizi prestati dal socio, può ridurre in parte o del tutto la quota da lui dovuta.

Il socio può dimettersi mediante motivata lettera raccomandata, ma deve preventivamente corrispondere la quota sociale relativa all'anno in corso.

## ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali dei soci;
- dai contributi ricevuti;
- dai proventi delle iniziative dell'Associazione;
- dai beni che diverranno direttamente o indirettamente di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

## ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

## ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei Conti.

## ARTICOLO 9 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso spese a piè di lista.

## ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta che lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti e delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico, culturale ed artistico dell'Associazione;
- b) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- c) sull'esclusione di Soci, proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) sugli eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- e)

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; f) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione; g) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si rinvia a quanto disposto dall'articolo 21 del Codice Civile.

Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da lui nominato.

#### ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un membro di diritto (il Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino o suo delegato) e da un numero di componenti, soci o non soci, variabile da sette a diciotto secondo la predeterminazione dell'Assemblea o dell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica solo fino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio sociale.

Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione cooptando, un nuovo Consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e che dovrà essere confermato alla prima assemblea successiva. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente e uno o più Vice Presidente.

Al Consiglio spetta di: - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; - deliberare sulle domande di nuove adesioni; - stabilire un anno per l'altro le quote associative; - fissare ogni anno l'importo del contributo da versare all'Associazione Amici Collaboratori del Museo Egizio di Torino; - riconoscere la qualità di socio onorario; - proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi previsti dal presente statuto ed eventuali regolamenti interni e le loro variazioni; - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea; - formulare il programma di attività annuale; - nominare e revocare un Comitato Esecutivo, stabilendone il numero dei componenti, i compiti, le funzioni e la durata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, quando ne ravvisa l'opportunità o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne abbia fatta richiesta.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da lui nominato.

## ARTICOLO 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, riferendone agli organi competenti alla prima riunione successiva.

## ARTICOLO 13 - VICE PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Vice od i Vice Presidente sono nominati dal Consiglio nel numero dallo stesso determinato.

## ARTICOLO 14 - REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri scelti preferibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; essi sono nominati ogni tre anni dall'Assemblea e sono rieleggibili.

Il primo Collegio dei Revisori dura in carica fino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio sociale.

Assume la qualifica di Presidente del Collegio il Revisore più anziano d'età.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

## ARTICOLO 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere, anche per l'interpretazione del presente Statuto, tra l'Associazione ed i soci, ovvero tra i soci, dovrà essere devoluta alla definizione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, o in caso di più di due parti, dal Presidente della Corte d'Appello di Torino il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

## ARTICOLO 16 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 2 febbraio 2007

F.ti: Carlo RE  
Enrico BOGLIONE  
Alain Pierre ELKANN  
Antonio Maria MAROCCO  
Andrea GANELLI